



**VIA MAIL
SITO sì
IFO sì**

**Ai Presidenti degli Ordini
dei farmacisti**

**Ai Componenti
il Comitato Centrale**

Loro Sedi

Si informa che, nella seduta del 28 giugno u.s., la Commissione V (Bilancio) della Camera dei Deputati, durante l'esame del disegno di legge di conversione del D.L. 34/2020, recante *Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19* - AC 2500 (Decreto Rilancio), ha approvato gli emendamenti 3.09 e 8.3 (cfr. all. 1), presentati dall'On. Andrea Mandelli e altri.

In particolare, l'emendamento 3.09 estende ai farmacisti, odontoiatri, biologi, chimici, fisici e psicologi in formazione specialistica la possibilità - già prevista per i medici e i medici veterinari - di essere ammessi, a partire dal terzo anno del corso, alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e di essere collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata.

L'emendamento 8.3 (identico agli emendamenti 8.1 e 8.2), invece, prevede che a decorrere dal 1° ottobre 2020, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere a distribuire, nell'ambito dei limiti della spesa farmaceutica programmata, per il tramite delle farmacie aperte al pubblico (DPC), i medicinali ordinariamente distribuiti ai cittadini direttamente dalle strutture ospedaliere e dalle ASL, secondo condizioni, modalità di remunerazione e criteri stabiliti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge di conversione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie e gli ordini professionali.

Sarà cura della Federazione degli Ordini fornire aggiornamenti sul prosieguo dell'iter parlamentare di conversione.

Cordiali saluti.

Roma, 6 luglio 2020

All.1

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093
CODICE FISCALE n° 00640930582

PEC: posta@pec.fofi.it - e-mail: posta@fofi.it - sito: www.fofi.it

CAMERA DEI DEPUTATI

Domenica 28 giugno 2020

397.

**XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO**

ALLEGATO 1

Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (C. 2500 Governo).

ART. 3.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 547, le parole: «i medici e i medici veterinari» sono sostituite dalle seguenti: «i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi»;

b) al comma 548, le parole: «dei medici e dei medici veterinari» sono sostituite dalle seguenti: «dei medici, dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici, dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi»;

c) al comma 548-bis:

1) le parole: «di formazione medica specialistica», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di formazione specialistica»;

2) al quarto periodo, le parole: «I medici e i medici veterinari» sono sostituite dalle seguenti: «I medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi» e le parole: «del personale della dirigenza medica e veterinaria» sono sostituite dalle seguenti: «del personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria».

***3. 01.** Rizzo Nervo, Carnevali, Siani, Pini, Schirò, Topo, Pezzopane.

***3. 09.** Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

ART. 8.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. A decorrere dal 1° ottobre 2020, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere a distribuire, nell'ambito dei limiti della spesa farmaceutica programmata, con la modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, i medicinali ordinariamente distribuiti con le modalità di cui alle lettere b) e c) del citato comma 1 dell'articolo 8, secondo condizioni, modalità di remunerazione e criteri stabiliti, senza nuovi o

maggiori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie e gli ordini professionali.

***8. 1.** *(Nuova formulazione)* Trizzino, Sportiello, Nesci, Lapia, Ianaro, Massimo Enrico Baroni, Adelizzi, Buompane, Donno, Faro, Flati, Gubitoso, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Raduzzi, Sodano, Torto, Lorenzin, Madia, Mancini, Navarra, Padoan, Ubaldo Pagano, Tabacci.

***8. 2.** *(Nuova formulazione)* Gemmato, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

***8. 3.** *(Nuova formulazione)* Mandelli, Sacconi Jotti.